

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI
(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 e Legge 1333-2008)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, emanato in attuazione della L.133-2008 e coordinato con l'art. 3, comma 56, della legge 244/2007, definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o continuata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in attuazione e nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e art. 110 comma 6 TUEL.

Art. 2 - Definizioni

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. e artt. 2229 e segg. del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono di norma destinate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, consistono in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi degli artt. 2222 e segg. e artt. 2229 e segg del codice civile.
3. Il contratto d'opera disciplina l'oggetto della prestazione, il termine per il conseguimento della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.
4. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
5. Il contratto previsto nel presente regolamento non consente di attribuire all'incaricato compiti di gestione e/o di rappresentanza

Art. 3 - Tipologie

Gli incarichi si articolano secondo le seguenti tipologie¹:

- a. **incarichi di studio e di ricerca**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente; con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- b. **incarichi di consulenza**, consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente
- c. **incarichi per la realizzazione**, tramite prestazioni professionali, di **specifici programmi o progetti**, anche in forma associata con altri Enti, rispondenti ad obiettivi di competenza dell'Ente aventi carattere temporaneo e straordinario.
- d. **collaborazioni autonome** riferite alle attività istituzionali o programmate dal Consiglio Comunale (art. 46 c. 3 D.L. 112/08).

Art. 4 - Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

- agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
- agli incarichi di progettazione, ivi compresi quelli afferenti gli atti di pianificazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi a opere e lavori pubblici, per i quali si fa rinvio alle specifiche discipline normative di settore¹;

¹ art. 90 e segg. D.Lgs 163/2006

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati come ad esempio la definizione dei condoni edilizi (cfr. Circ. Dip. Funz. Pubb. n. 2 del 11.03.08), degli illeciti edilizi, etc.
- ai componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di valutazione;
- ai membri di commissioni ed organi istituzionali;
- incarichi ex art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 (Staff del Sindaco);
- incarichi di collaborazione conferiti a dipendenti di altri Enti Locali ed i servizi prestati fuori dall'ordinario orario di servizio e previa autorizzazione dell'Ente di provenienza, incarichi regolamentati dall'art. 53, commi 7, 8, e 10 del D.lgs. n. 165/01.

Art. 5 - Programmazione annuale degli incarichi

1. Il Consiglio Comunale annualmente approva un Programma Annuale degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza (art. 3, comma 55, legge n. 244/2007).
2. Il Programma degli incarichi di cui al precedente comma 1, può costituire oggetto di apposita deliberazione consiliare oppure essere inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica, in allegato al Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Art. 6 - Limite di Spesa annua

Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento e' fissato nel bilancio preventivo.

Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 5.

Art. 7 - Presupposti sostanziali per il conferimento dell'incarico.

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza e' subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti :

- a. rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento ed altresì rispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati ;
- b. rispondenza dell'incarico al Programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett b) del TUEL ;
- c. natura della prestazione connotata da alto contenuto di professionalità richiedente qualifiche, titoli di studio, esperienze e competenze specifiche, ivi compresa l'eventuale iscrizione in speciali albi, ordini o elenchi. In ogni caso costituisce requisito minimo il possesso di Laurea Magistrale o titolo equivalente (Laurea Specialistica di secondo livello – Diploma di Laurea del previgente ordinamento universitario)² salvo nell'ipotesi di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando comunque, anche per queste fattispecie, l'obbligo dell'amministrazione conferente di accertare il requisito della maturata esperienza nello specifico settore;
- d. impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno per mancanza in organico della specifica figura professionale in possesso dei requisiti culturali e della competenza richiesti per lo svolgimento della prestazione ;
- e. l'oggetto dell'incarico non può riguardare lo svolgimento di attività generiche, ordinarie o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente³. L'incaricato non può svolgere attività gestionali o che implicino la rappresentanza esterna dell'ente ne' assumere la veste di responsabile del procedimento ex L. 241/90 e s.m.i. ;
- f. natura temporanea della prestazione;
- g. determinazione preventiva dei contenuti dell'incarico, della durata, modalità di svolgimento e compenso previsto, proporzionato alla prestazione richiesta ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione .

2. Qualora, invece, per esigenze temporanee o eccezionali, si debba richiedere a terzi prestazioni che non richiedono elevata qualificazione professionale e che attengono all'attività ordinaria degli uffici, si farà ricorso alle forme di assunzione e di impiego del personale previste dall'art. 36 del D.lgs 165/01.

² Dip. Funz Pubblica parere 21/01/08

³ Dip Funzione Pubblica Circ n. 5 del 21/12/2006 e Dip . Funz Pubblica parere 21/01/08

3. Fermi restando i presupposti sopra elencati il conferimento di incarichi esterni è altresì subordinato al rispetto del limite di spesa di cui al successivo art. 10.

4. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo costituisce illecito disciplinare e configura responsabilità erariale.

Art. 8 - Competenza affidamento

La competenza all'affidamento degli incarichi e' dei Responsabili di servizio titolari di Posizione Organizzativa che intendono avvalersene i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione ed in coerenza con il programma degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale.

Il responsabile competente, al fine di procedere all'affidamento dell'incarico, adotta la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del TUEL, con la quale attesta la sussistenza dei presupposti e condizioni stabiliti dal presente regolamento specificando in particolare:

- a. la specifica esigenza da soddisfare inerente alle competenze attribuite all'Ente e coerente con gli indirizzi ed obiettivi dell'Amministrazione con particolare riguardo al programma approvato dal Consiglio Comunale (a tal fine nel provvedimento dovranno essere richiamati i relativi atti di programmazione);
- b. l'oggetto dell'attività da svolgere unitamente alla indicazione della specifica competenza e qualificazione professionale richiesta, comunque implicante almeno il possesso di laurea magistrale o titolo equivalente;
- c. l'oggettiva impossibilità di utilizzare il personale in servizio per accertata mancanza all'interno dell'apparato comunale della figura professionale in possesso dei requisiti culturali e di competenza richiesti;
- d. la determinazione della durata, comunque temporanea, le modalità di svolgimento ed il compenso previsto, e l'eventuale prorogabilità per il completamento di un'attività avviata (direttiva F.P. n.2/08 del 11.03.08) nonché per esigenze sopravvenute e con atto motivato.

Con la determinazione il responsabile approva lo schema di disciplinare di incarico e l'avviso pubblico di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Procedimento e modalità' di individuazione.

1. Nel caso di incarichi che prevedono compensi pari o superiori a 15.000,00 euro (importo al netto dell'IVA se dovuta) l'affidamento è preceduto da apposito Avviso approvato dal Responsabile di area competente contestualmente alla determinazione di cui al precedente articolo.

2. L'Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 10 giorni e, se del caso, inviato al relativo ordine professionale.

3. L'avviso dovrà indicare: l'oggetto dell'incarico; il tipo di rapporto di lavoro, la durata del contratto, il compenso previsto, i requisiti culturali e professionali richiesti, le modalità ed i termini per la presentazione della domanda.

4. L'avviso dovrà prescrivere per i soggetti partecipanti l'obbligo di dichiarare:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea
- di godere dei diritti civili e politici
- di non aver riportato condanne che comportano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, l'insussistenza di procedimenti in corso per l'applicazione delle suddette misure e comunque di non trovarsi in nessuna situazione ostativa prevista dalla normativa vigente
- se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi, ordini professionali e decorrenza delle stesse
- possesso dei requisiti culturali (titolo di studio) richiesti;
- L'avviso dovrà altresì prescrivere l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae.

5. Al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti l'avviso potrà prevedere anche un colloquio.

6. Alla scadenza del termine assegnato, le candidature pervenute saranno sottoposte a valutazione e comparazione, anche attraverso commissione appositamente nominata e composta dal Responsabile di Area competente e da altri 2 componenti individuati dal Responsabile e facenti parte degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

7. Ai fini della procedura comparativa il Responsabile dell'Area, ovvero la Commissione eventualmente nominata, prenderà in considerazione i titoli culturali, le esperienze professionali acquisite nel settore di

interesse risultanti dal curriculum, l'eventuale colloquio ed ogni altro elemento significativo e pertinente all'incarico da affidare atto ad evidenziare le esperienze analoghe alla prestazione richiesta. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto cui conferire l'incarico.

8. L'incarico è conferito con apposita determinazione del responsabile competente che assegnerà al soggetto individuato un termine per l'accettazione e sottoscrizione del contratto.

Art. 10 - Affidamenti senza procedura comparativa.

1. Il Responsabile competente potrà procedere all'affidamento diretto senza procedura comparativa solo nei seguenti casi:

- qualora a seguito dell'avviso non sia pervenuta nessuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate inidonee
- per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni, interpretazioni;
- per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati con altri Enti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato;
- quando l'attività rivesta carattere di particolare urgenza, derivante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
- quando l'incarico ha un valore inferiore a 15.000,00 euro (al netto di IVA se dovuta), per cui la procedura comparativa risulta antieconomica.

2. Sono da escludersi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6, dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 11 - Formalizzazione dell'incarico

- 1) Il Dirigente formalizza la scelta dell'incaricato mediante apposita determinazione dirigenziale, che impegna altresì la spesa necessaria.
- 2) L'incarico conferito viene formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. Il disciplinare di incarico deve contenere, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - dell'oggetto dell'incarico, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - degli obiettivi da perseguire;
 - dell'inizio e della durata dell'incarico, che deve essere commisurata all'entità dell'attività; è ammessa proroga solo per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - del luogo di espletamento dell'incarico;
 - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali; in particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito; per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
 - dei casi di risoluzione del contratto, ivi compreso quello relativo al mancato raggiungimento degli obiettivi, e le modalità di determinazione dell'eventuale risarcimento all'ente;
 - dei casi di revoca o di rinuncia all'incarico e le modalità di determinazione dell'eventuale indennizzo;
 - dei casi di responsabilità civile e contabile;
 - dell'obbligo della riservatezza;
 - delle eventuali incompatibilità derivanti dall'incarico affidato.
- 3) Il disciplinare viene stipulato mediante la sottoscrizione di un'apposita scrittura privata. Per incarichi inferiori ad Euro 5.000,00, la scrittura privata può essere sostituita da uno scambio di lettere commerciali o da una semplice lettera d'incarico, riportante gli elementi di cui sopra, siglata per accettazione dall'incaricato.

Articolo 12 - Norme procedurali

1. Lo schema di contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente competente ai sensi del precedente articolo 6, 1° comma.

2. Nel caso di incarichi di studio, ricerca o consulenza di importo superiore ai 5.000,00 euro, la determinazione deve essere inviata, a cura della Ripartizione affidante, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dall'adozione.

3. La determinazione di affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza dovrà essere inviata, almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto, alla Ripartizione Studi, Personale e Organizzazione, che provvederà a richiederne all'Ufficio Stampa la pubblicazione sul sito Internet della Città e, limitatamente agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, ne curerà la comunicazione al Centro per l'impiego.

4. Nel caso di incarichi di consulenza, i relativi contratti sono efficaci solo in presenza della pubblicazione sul sito Internet di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 244/2007.

Art. 13 - Disposizioni finali e Abrogazioni.

Il presente regolamento abroga, sostituisce e integra tutte le norme contenute in altri regolamenti disciplinanti la materia, in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 14 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Un estratto del medesimo sarà trasmesso, a cura del Servizio Amministrativo, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.